

Statuto dell'Associazione INcontroMano

Esente da imposte di bollo e registro ex art. 6-8 Legge 266/1991

art. 1

L'Organizzazione di Volontariato INcontroMano, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Masserano (BI), costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge R. 38/94 e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

L'Associazione nasce dall'esperienza di Missione maturata, da alcuni dei soci fondatori, in Mozambico ed in alcuni altri Paesi del Terzo mondo; racconti di situazioni viste e vissute hanno fatto sì che nascessero, in molte persone, il desiderio e la voglia di sensibilizzare il mondo occidentale alle tematiche della povertà e dell'emarginazione.

art. 2

L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Vice-Presidente, Segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

art. 3 L'Associazione opera in maniera specifica nel settore dell'impegno civile e difesa dei diritti, nonché nella diffusione di una cultura multietnica.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di portare aiuto alle persone in stato di indigenza, sia in Italia, sia all'estero, in particolare in Africa.

L'Associazione intende perseguire i propri scopi attraverso il coinvolgimento di singoli, ma anche di altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, etc.

art. 4

Al fine di perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione si impegna ad agire a favore di tutta la collettività, con particolare attenzione a bambini e disabili, attraverso i seguenti interventi (che si riportano a titolo esemplificativo non esaustivo):

- sensibilizzazione della popolazione, in particolare dei giovani, circa le problematiche dei più deboli di qualsiasi paese, razza o credo religioso;
- promozione di azioni utili per rimuovere il loro stato di bisogno;
- organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e spettacoli per reperire fondi destinati allo scopo;
- sensibilizzazione dei bambini alle tematiche dell'integrazione e del Sud del Mondo attraverso momenti ludici;
- integrazione fra componenti di varie culture, in modo particolare tra i giovani;

- promozione e accompagnamento all'autonomia ed all'inserimento sociale di coloro che si trovano in stato di necessità, con particolare attenzione a bambini, giovani e disabili, sia nel Nord, sia nel Sud del mondo;
- raccolta di prodotti alimentari, apparecchiature medicali, indumenti, attrezzature ed altri generi finalizzati allo scopo dell'associazione.

art. 5

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando, nell'ultimo caso, la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

art. 6

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione motivata da parte del Direttivo per le seguenti cause: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

art. 7

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

art. 8

La quota associativa annuale non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

art. 9

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI SOCIALI

art. 10

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

art. 11

L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il trenta aprile.

Inoltre, la può convocare quando crede sia necessario prendere decisioni sulla vita associativa tramite assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto – anche via mail con conferma di lettura – contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione – che non può indicare la stessa data della prima - nonché l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto almeno sette giorni prima.

art. 12

L'Assemblea è formata da tutti i soci, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, verifica il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

art. 13

L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

art. 14

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare:

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali;
 - elezione del presidente dell'associazione;
 - approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
 - approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
 - redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
 - deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso.
- la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

art. 15

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea Straordinaria.

art. 16

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti, sia assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 membri; il numero effettivo viene determinato in sede di assemblea elettiva; questi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo

di 3 mandati consecutivi; nel caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

In caso di defezione, per qualunque causa, del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato dal/i primo/i tra i non eletti dall'ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.

art. 18

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi, e comunque sia di Ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese.

art. 19

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

art. 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

art. 22

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno .

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea, entro il trenta aprile, la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

art. 23

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ATTIVITÀ SECONDARIE

art. 24

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

art. 25

La durata dell'Associazione è illimitata, ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Le convenzioni con gli enti pubblici possono essere stipulate esclusivamente dalle associazioni iscritte da almeno sei mesi al Registro delle Associazioni di volontariato tenuto dalla Provincia.

NORME RESIDUALI

art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Elisa Colombo
(firma)

Donata Ferrario
(firma)

Antonella Pivotto
(firma)

Maria Colonna
(firma)

Stefania Evangelista Sasso
(firma)

Sara Negrini
(firma)